

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la manifestazione di interesse da parte di enti privati, con particolare riguardo a quelli del privato sociale, ai fini della qualificazione degli enti da accreditare per l'erogazione del servizio di integrazione scolastica a favore dei minori in condizione di disabilità residenti presso i 20 Comuni dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale frequentanti gli Istituti Comprensivi e gli Istituti Superiori - Anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 - **FAQ**

QUESITO 1: All'art. 6 "Modalità di gestione del servizio" sono stati inseriti specifici riferimenti normativi in relazione al servizio di integrazione scolastica afferente al secondo ciclo di istruzione.

Tali riferimenti, tuttavia, risultano presenti anche all'art. 7 "Personale da adibire al servizio", senza che venga operata una distinzione tra primo e secondo ciclo scolastico.

Si evidenzia inoltre che, all'art. 8 "Corrispettivo orario", è previsto un unico corrispettivo economico per tutti gli operatori coinvolti nel servizio, a prescindere dal grado scolastico di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire se l'inquadramento sia sempre legato a un ruolo educativo e se le indicazioni di Regione Lombardia previste per il secondo ciclo debbano essere dunque applicate anche al primo ciclo scolastico.

Si domanda infine se, in tale contesto, tutti gli operatori debbano essere inquadrati ai livelli D1 o D2 (qualora in possesso del titolo di laurea).

RISPOSTA: Le indicazioni riferite al personale educativo sono inserite all'ARTICOLO 7 - PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO dell'allegato "01_Principi e criteri di gestione_REV", senza distinzione tra primo e secondo ciclo scolastico.

A tal proposito si rende noto che l'allegato è stato ricaricato in quanto il documento precedente conteneva un refuso nell'inserimento di un commento. Il testo non ha subito alcuna modifica.

QUESITO 2: All'art. 5 "Assistente Ad Personam" comma 2, si specifica che l'ADP "interviene, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell'alunno disabile, accompagnandolo presso le strutture sanitarie sotto la diretta responsabilità del Dirigente scolastico a cui compete avvisare il datore di lavoro dell'assistente all'autonomia", mentre alla pagina successiva nel medesimo articolo si precisa che l'ADP "non può accompagnare l'alunno in caso di malore al pronto soccorso".

Si chiede pertanto quale sia l'indicazione corretta.

RISPOSTA: Si specifica che quanto riportato al punto "Non può accompagnare l'alunno in caso di malore al pronto soccorso" fa riferimento al comportamento in libera iniziativa del personale educativo, senza alcuna autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, il quale si assume la responsabilità e a cui compete avvisare il datore di lavoro.

QUESITO 3: In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente al requisito "possesso di una sede operativa attiva in uno dei 20 Comuni dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, accessibile all'utenza e agli operatori con linea telefonica per almeno 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, mentre negli altri giorni e orari è richiesta la reperibilità telefonica del coordinatore", avremmo necessità di comprendere cosa si intende per:

sede operativa attiva?

linea telefonica (cellulare o linea fissa)?



RISPOSTA: per sede operativa attiva si intende una sede accessibile all'utenza e agli operatori dotata di una linea fissa o mobile.

Ghedi, 07/05/2025

Il Direttore
Dott.ssa Claudia Pedercini
*Documento firmato digitalmente ai sensi
del TU D.P.R. 445/2001 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*